



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico

Oggetto: **Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.**

Modalità di presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) per superfici e animali Campagna 2013 Reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i .

Misura 214 – Misura 215 – Misura F Reg. CE 1257/99 - Misura F Reg. CEE 2078/92 s.m.i.

Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento.

PRIMA APPROVAZIONE	DATA	NUMERO
Determina	20/03/2013	46-2013

AV

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
1 DEFINIZIONI	10
2 AMBITO DI APPLICAZIONE	10
3 BENEFICIARI-MISURE E AZIONI	11
4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15
5 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE	15
6. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	16
6.1 Gestione informatica delle domande di pagamento	16
6.2 Modalità di compilazione delle domande online	16
6.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio	17
7. FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	18
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	19
8.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia Programmazione:18	
8.2 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova Programmazione:	19
9. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 14 REG. CE 1122/2009 E S.M.I.	20
10. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 25 REG. CE 1122/2009 E S.M.I.	21
11. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE:	21
12. ISTRUTTORIA E CONTROLLI	22
12.1 Controlli amministrativi.....	22
12.2 Estrazione del campione per le domande	23
12.3 Controlli sulle superfici e sulla condizionalità.....	25
12.4 . Esclusioni dal pagamento per situazioni irregolari previste dal par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013	25
13. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI	26
13.1 Al Programma regionale pluriennale Reg. CE 2078/92 (adottato con DGR n. 516-41385 del 30/11/1994),si applicano:	26
13.2 Programmazione 2000-2006	26
13.3 Programmazione 2007-2013	30
13.3.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. – Misure connesse alla Superficie	30

Av

13.3.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 17 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. – Misure connesse agli animali 32	
13.3.3 Dichiarazione difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini.....	35
13.4 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 18 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.....	35

14. CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI 38

15. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI 39

16 ALLEGATO N. 1 40

Modello 1 “prolungamento impegno 7° anno” – Misura 214 Azione 214.1 Applicazione delle tecniche di produzione integrata;

Modello 2 “prolungamento impegno 7° anno” – Misura 214 Azione 214.2 Applicazione delle tecniche di produzione biologica;

Modello 3 “prolungamento impegno 7° anno” - Misura 214 Azione 214.7.2 Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;

Modello 4 “prolungamento impegno 7° anno” - Misura 214 Azione 214.7.3 Fasce tampone inerbite;

Modello 5 “prolungamento impegno 7° anno” – Misura 214 Azione 214.8.1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono;

Modello 6 “prolungamento impegno 6° anno” – Misura 214 Azione 214.8.1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono;

Modello 7 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.1 Applicazione delle tecniche di produzione integrata;

Modello 8 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.2 Applicazione delle tecniche di produzione biologica;

Modello 9 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.3 – Incremento del contenuto di carbonio organico del suolo – Tipologia 1 apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati;

Modello 10 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.3 – incremento del contenuto di carbonio organico del suolo – Tipologia 2 apporto di sostanza organica di pregio derivante dall'uso di letame o matrici organiche palabili;

AV

Modello 11 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.4 Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti;

Modello 12 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.6.1 Sistemi pascolivi estensivi;

Modello 13 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.6.2 Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano Pastorale Aziendale;

Modello 14 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” – Misura 214 Azione 214.7.1 Conservazione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema: formazioni arbustive e arboree, (aree umide);

Modello 15 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” Misura 214 Azione 214.7.2 Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica;

Modello 16 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” Misura 214 Azione 214.7.3 Fasce tampone inerbite;

Modello 17 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” Misura 214 Azione 214.8.1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono;

Modello 18 “prosecuzione impegno e prosecuzione impegno giovani” Misura 214 Azione 214.9 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie;

Modello 19 “prosecuzione impegno ” Misura 215 Pagamenti per il benessere animale;

Modello 20 “prosecuzione impegno” Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali – interventi nel settore delle galline ovaiole;

Modello 21 “prosecuzione impegno” Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali – interventi nel settore dei suini;

Modello 22 “prosecuzione impegno” Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali – interventi nel settore dei bovini da carne;

Modello 23 “prosecuzione impegno” Misura F1/Reg. CEE 2078/92 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni;

Modello 24 “prosecuzione impegno” Misura F Azione F4- Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali (Aree Umide);


Modello 25 “prosecuzione impegno” Misura F Azione F7- Conservazione/realizzazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione ambientale;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i. - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Reg.(CE) 1290/2005 e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg.(CE) 883/2006 e s.m.i. recante modalità d'applicazione del regolamento Reg.(CE) 1290/2005;
- Reg.(CE) 885/2006 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Reg.(CE) 1290/2005;
- Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg.(CE) 1975/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg.(CE) 1320/2006 e s.m.i. – che stabilisce le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg.(CE) 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003;
- Reg. (CE) 1122 del 30 novembre 2009 e s.m.i. - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i. – che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698 del 2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto MiPAF del 02/01/2008 prot. n.16 che, all'articolo unico, decreta "L'Agenzia

- regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura subentra nell'espletamento dell'attività di organismo pagatore nella Regione Piemonte alla Finpiemonte S.p.a.”;
- Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
 - D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. – Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
 - DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5 convertito nella Legge del 4.4.2012 n° 35 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 02/04/2007, riadottato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato dal Comitato per lo sviluppo rurale ex art. 90 del regolamento (CE) n. 1698/2000 nella riunione del 20 novembre 2007 e con decisione della Commissione europea n. 5944 del 28/11/2007 e s.m.i.;
 - Legge n.241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
 - Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;
 - L.R. n.17/99 “Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”;
 - D.G.R. n. 19-2790 del 24 ottobre 2011 – PSR 2007-2013 “Pagamenti agro ambientali” prolungamento degli impegni pluriennali con scadenza nel 2011, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 679 del 2011 della Commissione;
 - D.G.R. n. 88-3598 del 19 marzo 2012 – applicazione del regime di condizionalità in attuazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal

AV




D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011.
Revoca della D.G.R. n. 24-2640 del 26 settembre 2011;

- D.G.R. n. 87-3597 del 19 marzo 2012 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 – Misura 214 “Pagamenti agro ambientali” prolungamento della durata degli impegni terminati nel 2011, ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 679/ 2011 della Commissione: azioni 214.7.2 (Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica) e 214.7.3 (Fasce tampone inerbite);
- D.G.R. n. 32-3704 del 16 aprile 2012 - Regolamento CE 1698/2005: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Approvazione dei criteri di selezione e di ammissibilita' delle domande, del riparto finanziario per la misura 215 "pagamenti per il benessere animale" riservato alle specie bovina da carne e suina – anno 2012;
- D.G.R. n. 91-3801 del 27/04/2012 Misura 214 (Pagamenti agroambientali). Approvazione di criteri per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alla campagna 2012 da parte di giovani agricoltori insediatisi in aziende agricole ai sensi della misura 112 e di altri agricoltori per talune azioni;
- D.G.R. n. 28-4503 del 27 giugno 2012 - Applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte di cui ai regg. (CE) n.1698/2005 e (UE) n.65/2011 e loro s.m.i., in attuazione del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. Revoca della D.G.R. n. 80-9406 dell’1.08.2008, come modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008;
- D.G.R. 2012, n. 29-4054 del 27 giugno 2012 Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l. r. n. 13/1999 Modifica dell’Allegato A della D.G.R. n. 25-3384 del 2 luglio 2001, per la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico e dell’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica;
- D.G.R. n. 19-4891 del 7 novembre 2012 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 “Pagamenti agroambientali”. Domande di aiuto presentate ai sensi delle DD.G.R. n. 59-5652 del 2.04.2007 e s.m.i. e n. 51-8661 del 21.04.2008 e s.m.i.: prolungamento degli impegni pluriennali per 1 anno, ai sensi del reg. di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione. Approvazione condizioni per l’adesione;

AV

- D.G.R. n. 57-5111 del 18/12/2012 modifica della D.G.R. n. 19-4891 del 7 novembre 2012;
- D.D. n. 1422 del 21 dicembre 2011 – PSR 2007-2013 “Pagamenti Agroambientali” approvazione delle disposizioni applicative e dei termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dalla D.G.R. n. 19-2790 del 24 ottobre 2011 e dalla D.D. n. 1230 del 15 novembre 2011;
- Determinazione di ARPEA n. 50 del 16 marzo 2012 e s.m.i.; PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna 2012. Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni), della Misura 214 azioni: 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9 . Misura 215. Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.); Misura F attuazione del reg. CEE 2078/92 e s.m.i. Data apertura e chiusura delle domande;
- D.D. n. 258 del 27 marzo 2012 sostegno allo sviluppo rurale Reg. 1698/2005 e 1320 del 2006. Azioni agro ambientali approvate dalla Commissione anteriormente al primo gennaio 2007 – disposizioni applicative per le domande di pagamento – campagna 2012;
- D.D. n. 342 del 19 aprile 2012 - Regolamento CE 1698/2005: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Approvazione del bando e delle ckeck-list per la presentazione delle domande, del riparto finanziario per la misura 215 "pagamenti per il benessere animale" riservato alle specie bovina da carne e suina - anno 2012;
- D.D. n. 353 del 20 aprile 2012 – disposizioni relative alle domande di pagamento 2012 ai sensi della Misura 214 “pagamenti agro ambientali” del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte;
- D.D. n. 388 del 27 aprile 2012 – PSR 2007-2013 della Regione Piemonte Misura 214 “pagamenti agro ambientali” campagna 2012 modifiche all’allegato della Determina 284 del 2 aprile 2012;
- D.D. n. 422 del 4 maggio 2012 e s.m.i. – disposizioni applicative relative alle domande di aiuto e di pagamento della campagna 2012 della Misura 214 “pagamenti agro ambientali” del PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 91-3801 del 27 aprile 2012;

AV



- Determinazione di APEA n. 83 del 30 maggio 2012, con la quale viene approvato il calendario controlli in loco;
- Determinazione di ARPEA n. 91 del 15 giugno 2012 – aggiornamento manuale procedurale misure connesse alle superfici e ad animali di cui al Titolo I del Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i.;
- D.D. n. 642 dell'11 luglio 2012, con la quale è stato approvato il documento inerente "impegni, inadempienze e conseguenti riduzioni ed esclusioni di pagamento" per la Misura 215;
- D.D. n. 708 del 27 Luglio 2012 – disposizioni per le aziende agricole aventi superfici coltivate ad ACTINIDIA che hanno richiesto nel 2011 e/o nel 2012 il pagamento della Misura 214 "Pagamenti agro ambientali" del PSR 2007-2013 ed il contributo per il contenimento della Batteriosi causata da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* di cui al Piano regionale di profilassi fitosanitaria;
- D.D. n. 742 del 3 agosto 2012: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Approvazione delle graduatorie delle domande presentate sul bando per la Misura 215 "pagamenti per il benessere animale" riservato alle specie bovina da carne e suina – anno 2012;
- D.D. n. 135 del 4 marzo 2013 – Approvazione delle disposizioni applicative e dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 19 dell'11 gennaio 2013;
- Circolare AGEA n. ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007. Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005, campagna 2007;
- Circolare AGEA ACIU.2008.332 del 3 marzo 2008: reg. CE n. 1122/2009 – Applicazione della tolleranza amministrativa e della tolleranza tecnica di misurazione;
- Circolare ACIU.2012.214 del 15/05/2012 - Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità – Anno 2012;
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-recuperi/index.php>;
- Manuale procedure, controlli e sanzioni dell'Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-psr/index.php>;

- Manuale procedurale – Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011) all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuale-misure-211-214/index.php>;
- Manuale procedurale – Misura 215 “ Pagamenti per il benessere animale” di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011) all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-misura-215/index.php>;
-

La normativa comunitaria, nazionale e regionale afferente alle Misure 214, 215, F e F1/2078 del 92, non riportata nel suddetto paragrafo la si trova nell'addendum normativa pubblicato sul sito di ARPEA.

N.B: Per quanto non riportato nel presente documento, si rimanda al manuale procedurale Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al titolo I del Reg. UE n.65/2011 e s.m.i. e al manuale procedurale Misura 215 “pagamenti per il benessere animale” di cui al titolo I del Reg. UE n. 65/2011 e s.m.i..

1 DEFINIZIONI

Si rimanda agli art. 2 del Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i, art. 2 del Reg. CE 1698 del 2005 e s.m.i. e art. 2 del Reg. CE 1122 del 2009 e s.m.i.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di pagamento-prosecuzione impegni- relative alle Misure ed Azioni connesse alla superficie e alle Misure ed Azioni connesse agli animali di cui al Reg. CE 1698/2005 e s.m.i. e all'art. 6, par. 1 e 2 e art. 2 del reg. UE 65/2011 e s.m.i., come di seguito elencate:

- Misura 214 pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 -par. V - reg.(CE) n°1698/05 e s.m.i. relativo alla conservazione delle risorse genetiche);

Azioni:

AV

- 214.1 “applicazione di tecniche di produzione integrata”
- 214.2 “applicazione di tecniche di produzione biologica”
- 214.3 “incremento del carbonio organico del suolo” (Tipologie 1 e 2)
- 214.4 “conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti”
- 214.6/1 “sistemi pascolivi estensivi”
- 214.6/2 “sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale”
- 214.7/1 “conservazione di elementi naturali formi dell’agrosistema”
- 214.7/2 “coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica”,
derivante da trasformazione di impegno
- 214.7/3 “fasce tampone inerbite”, derivante da trasformazione di
impegno
- 214.8/1 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono”
- 214.9 “Interventi a favore della biodiversità nelle risaie”

- Misura 215 “pagamenti per il benessere animale”.

Misure derivanti da vecchia Programmazione:

- Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.);
- Misura F “Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione” del programma agroambientale di attuazione del reg. CEE 2078/92 e s.m.i.

3 BENEFICIARI-MISURE E AZIONI

Misura 214 (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2007 con l’adesione al bando approvato con DGR n. 59-5652 del 2 aprile 2007, relativo alle azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1. Per tali beneficiari, che già nel 2008, 2009, 2010 e 2011 devono aver presentato domanda di prosecuzione degli impegni e nel 2012, ai sensi della D.G.R. n. 19-2790 del 24 ottobre 2011, hanno aderito al 6° anno di impegno, il 2013 ai sensi della D.G.R. n. 19-4891 del 7 novembre 2012, modificata dalla D.G.R. n. 57-5111 del 18/12/2012, rappresenta il 7° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2008 con l’adesione al bando approvato con DGR n. 51-8661 del 21 aprile 2008, relativo all’azione 214.8/1.

AV

[Handwritten signature]

Per tali beneficiari, che già nel 2009, 2010, 2011 e 2012,devono aver presentato domanda di prosecuzione degli impegni, il 2013 ai sensi della D.G.R. n. 19-4891 del 7 novembre 2012 rappresenta il 6° anno di impegno;

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2009 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 37-11289 del 23.04.2009, relativo alle azioni 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.8/1 e 214.9. Per tali beneficiari il 2013 rappresenta il 5° anno di impegno;
- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2009 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 34-11286 del 23.04.2009, relativo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4; 214.6/1, 214.8/1, 214.9. Per tali beneficiari, il 2013 rappresenta il 5° anno di impegno.
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2010 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 402 del 13.04.2010, relativo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1 e 214.9. Per tali beneficiari il 2013 rappresenta il 4° anno di impegno;
- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2010 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 454 del 26.04.2010, relativo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4; 214.6/1, 214.6/2,214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Per tali beneficiari, il 2013 rappresenta il 4° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2011 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 353 del 27.04.2011, relativo alle azioni 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1 e 214.9. Per tali beneficiari il 2013 rappresenta il 3° anno di impegno;
- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2011 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 355 del 27.04.2011, relativo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4; 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Per tali beneficiari, il 2013 rappresenta il 3° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel 2012 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 422 del 4 maggio 2012 relativo alle azioni 214.7/1,

214.7/2, 214.7/3 e 214.8/1. Per tali beneficiari il 2013 rappresenta il 2° anno di impegno;

- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2012 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 422 del 4 maggio 2012, relativo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4; 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Per tali beneficiari, il 2013 rappresenta il 2° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che nell'anno 2013 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni di cui ai trattini precedenti.


Misura 215 (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

- imprenditori agricoli, utilmente inseriti nella graduatoria approvata con D.D. n. 220 del 05.03.2010, modificata con D.D. n. 902 del 12 agosto 2010, che proseguono gli impegni assunti nel 2009 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 66-11823 del 20.07.2009, relativo alla misura 215. Per tali beneficiari il 2013 rappresenta il 5° anno di impegno (a decorrere dal 10.11.2013);
- imprenditori agricoli che nell'anno 2013 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione degli allevamenti sui quali sono in corso di applicazione impegni della misura 215 di cui al trattino precedente, Per tali beneficiari il 2013 rappresenta pure il 5° anno di impegno (a decorrere dal 10.11.2013) ;
- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2009 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 66-11823 del 20.07.2009 dagli imprenditori agricoli di cui al primo trattino, relativo alla misura 215. Per tali beneficiari, il 2013 rappresenta pure il 5° anno di impegno (a decorrere dal 10.11.2013).
- imprenditori agricoli, che proseguono gli impegni assunti nel 2011 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 32-1845 del 07/04/2011, relativo alla misura 215 "pagamenti per il benessere animale" interventi nel settore avicolo delle galline ovaiole. Per tali beneficiari il 2013 rappresenta il 3° anno di impegno (a decorrere dal 26.06.2013);

- imprenditori agricoli che nell'anno 2013 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione degli allevamenti sui quali sono in corso di applicazione impegni della misura 215 "pagamenti per il benessere animale" interventi nel settore avicolo delle galline ovaiole ai sensi della D.G.R. n. 32-1845 del 07/04/2011. Per tali beneficiari il 2013 rappresenta pure il 3° anno di impegno (a decorrere dal 26.06.2013) ;
- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2011 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 32-1845 del 07/04/2011, relativo alla misura 215 "pagamenti per il benessere animale" interventi nel settore avicolo delle galline ovaiole. Per tali beneficiari, il 2013 rappresenta pure il 3° anno di impegno (a decorrere dal 26.06.2013);
- imprenditori agricoli, utilmente inseriti nella graduatoria approvata con D.D . n. 742 del 3 Agosto 2012, che proseguono gli impegni assunti nel 2012 con l'adesione al bando approvato con D.G.R. n. 32-3704 del 16 aprile 2012, relativo alla misura 215 "pagamenti per il benessere animale" riservato alle specie bovina da carne e suina. Per tali beneficiari il 2013 rappresenta il 2° anno di impegno (a decorrere dall'11 giugno 2013);
- imprenditori agricoli che nell'anno 2013 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione degli allevamenti sui quali sono in corso di applicazione impegni della misura 215 "pagamenti per il benessere animale" riservato alle specie bovina da carne e suina ai sensi della D.G.R. n. 32-3704 del 16 aprile 2012. Per tali beneficiari il 2013 rappresenta pure il 2° anno di impegno (a decorrere dall'11 giugno 2013) ;
- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2012 con l'adesione al bando approvato con DGR n. 32-3704 del 16 aprile 2012, relativo alla misura 215 "pagamenti per il benessere animale" riservato alle specie bovina da carne e suina. Per tali beneficiari, il 2013 rappresenta pure il 2° anno di impegno (a decorrere dall'11 giugno 2013).

Misura F "ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" (Reg. CEE 2078/92 e s.m.i.)

AV



- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel periodo 1995-1999 ai sensi dell'intervento F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" del programma agroambientale di attuazione del reg. CEE 2078/92;
- imprenditori agricoli che subentrano a precedenti titolari di domande appartenenti alle categorie di cui al trattino precedente.

Misura F (Reg. CE 1257/99 e s.m.i.)

- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti a partire dal 2001 ai sensi dell'azione decennale F7 "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
- imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti a partire dal 2004 ai sensi dell'azione decennale F4 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
- imprenditori agricoli che subentrano a precedenti titolari di domande appartenenti alle categorie di cui ai trattini precedenti.

4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Costituisce presupposto imprescindibile alla presentazione delle domande, l'iscrizione all'Anagrafe agricola unica e la costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato. I CAA che sono stati incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali in Piemonte svolgono tale servizio a titolo gratuito.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html>.

5 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 8 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. le domande devono essere in coerenza con i dati del fascicolo aziendale e nel dettaglio devono riportare la superficie agricola e gli animali dell'azienda. Le domande devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.). La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni (**come allegate alle presenti istruzioni**) che il richiedente deve sottoscrivere, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di impegno.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

6. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

6.1 Gestione informatica delle domande di pagamento

Le domande di cui alle presenti istruzioni, devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

6.2 Modalità di compilazione delle domande online


Le domande devono essere compilate e presentate utilizzando la seguente modalità:

Le aziende che hanno una posizione attiva nell'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di pagamento:

a) tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione può non essere gratuita.

oppure

AV



b) in proprio, utilizzando i servizi di compilazione online disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato potrà accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/

La registrazione può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm, cliccando sul link "Registrazione aziende e privati" ed attribuisce al richiedente le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Nel caso di cui alla lettera a) le domande sottoscritte in cartaceo devono essere detenute presso il CAA competente e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di produrre la stessa per tutte le aziende di cui venga dato preavviso del controllo in loco da parte degli Enti delegati deputati alla gestione delle domande e negli altri casi in cui verrà richiesto specificamente.

Affinché l'agricoltore sia consapevole degli impegni intrapresi è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso di cui alla lettera b) le domande cartacee sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità devono pervenire all'Ente delegato competente per territorio.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) le domande devono essere trasmesse in modo telematico nella versione definitiva entro i termini riportati al punto 8 del presente documento.

6.3 Trasmissione agli Enti delegati competenti per territorio

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade:

- la maggior parte della superficie oggetto di impegno nel caso delle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologia 1 e 2), 214.4, 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3 e 214.9;
- il centro aziendale (U.T.E. principale) nel caso dell'azione 214.8/1 e 215.

L'elenco degli Enti preposti al ricevimento e all'istruttoria delle istanze è riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente documento. Per la Misura 215 gli Enti competenti sono le amministrazioni provinciali, per le altre misure trattate in questo documento sono le Province e/o le Comunità Montane.

7. FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale;
- Domanda di modifica ai sensi degli art. 14 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i., nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i., nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006 e s.m.i., se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione di cui al par. 1 del citato articolo;

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. "La domanda di pagamento o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di pagamento che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

AV

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.1 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia Programmazione:

Per le Misure di seguito elencate:

- ✓ **Misura F** "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione" del programma agroambientale di attuazione del reg. CEE 2078/92;
- ✓ **Misura F** Reg. CE 1257/99 e s.m.i. (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.);
- ✓ **Misura 214.8.1** Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.;
- ✓ **Misura 215** "pagamenti per il benessere animale";

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2013 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali: entro le ore 24:00 del giorno 10 giugno 2013;**
- b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.: entro le ore 24:00 del giorno 10 giugno **2013;**
- c) **domande di revoca parziale o totale** ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.:

Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2013 sono irricevibili.

Si precisa che le domande presentate dai beneficiari in proprio devono pervenire altresì in forma cartacea agli enti di cui al precitato allegato 1 (Province e/o Comunità Montane) **entro le ore 12 del giorno 10 giugno 2013 .**

8.2 Domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova Programmazione:

Per le Misure di seguito elencate:

- ✓ **Misura 214** pagamenti agroambientali (ad esclusione dell'art. 39 -par. V - reg.(CE) n°1698/05 e s.m.i. relativo alla conservazione delle risorse genetiche e delle Misure ad animale "Misura 214.8.1 e misura 215");

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna 2013 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali: entro le ore 24:00 del giorno 15 maggio 2013** (art. 8 Reg. UE 65/2011 e s.m.i. e art. 11, 22, 23 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.).
- b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.: entro le ore 24:00 del giorno **31 maggio 2013**;
- c) domande di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.:

Si precisa che le domande presentate dai beneficiari in proprio devono pervenire altresì in forma cartacea agli enti di cui al precitato allegato 1 (Province e/o Comunità Montane) **entro le ore 12 dei suindicati giorni** .

9. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 14 REG. CE 1122/2009 E S.M.I.

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i. che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:


- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale; sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali le superfici oggetto di impegno non possono essere sostituite con altre, ancorchè disponibili, salvo nei casi specificamente previsti dal programma di sviluppo rurale.

AV



Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

10. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 25 REG. CE 1122/2009 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., si sottolinea che:

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. , non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:


- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento;

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

11. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI DERIVANTI DALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE:

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i. , le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine (entro le ore 24:00 del giorno 10 giugno 2013), di cui al presente bando, previsto al 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i. " oltre il termine



del 31 maggio 2012 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle ore 24:00 del 10 giugno 2013.

Le suddette domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2013 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili**.

Si precisa che le domande presentate dai beneficiari in proprio devono pervenire altresì in forma cartacea agli enti di cui al precitato allegato 1 (province e/o Comunità Montane) **entro le ore 12 del giorno 10 giugno 2013**.

Le domande di revoca parziale e/o totale pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili**.

12. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Le Amministrazioni provinciali e/o le Comunità montane provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla conseguenziale produzione degli elenchi di liquidazione. Esse potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.


Per quanto non riportato nei capitoli successivi al presente, si rimanda ai manuali procedurali di ARPEA.

12.1 Controlli amministrativi

Al sostegno concesso a norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. e al sostegno concesso a norma dell'articolo 63, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., per operazioni che rientrano nelle misure contemplate dall'asse 2, l'art. 7 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. prevede che si applichi, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 2, secondo comma, punti 1, 10 e 20; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 2; degli articoli 12, 14, 16 e 20; dell'articolo 25, paragrafo 1; degli articoli 73, 74 e 82 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i..

Il Reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Tale regolamento prevede all'art. 10 che gli Stati membri ricorrano al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i.



(in appresso «il SIGC»). La verifica della conformità ai criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco.

L'art. 11 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. prevede che tutte le domande, nonché le altre dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi di cui all'art. 11 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.. I controlli amministrativi effettuati su tutte le domande (100%) sono di quattro tipologie:

- ✓ anagrafici, ivi compresa la validazione anagrafica;
- ✓ catastali basati su specifici archivi di riferimento, quali quello delle cosiddette superfici non eleggibili;
- ✓ incrociati con altri regimi di aiuto, al fine di verificare la compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- ✓ specifici per la misura.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

12.2 Estrazione del campione per le domande

L'OP stabilisce la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti dal Reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i.

L'OP predispone le procedure informatiche per consentire di inserire nel campione delle aziende individuato, anche ulteriori singole aziende da controllare, sulla base di specifiche esigenze degli uffici istruttori. La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è stata realizzata per estrarre il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di estrazione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

I richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero minimo di beneficiari controllati ai sensi del primo comma art. 12 Reg. UE 65/2011 e s.m.i..

L'art. 12 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. riporta che i campioni di controllo per i controlli in loco da svolgere ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, sono selezionati in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.. In seguito all'analisi di rischio di cui all'articolo in questione, gli Stati membri possono selezionare misure specifiche per i beneficiari da sottoporre a controlli in loco.

➤ **Rispetto della percentuale minima**

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza degli Organismi Delegati, una volta completati tali controlli, l'OP procede ad effettuare le seguenti attività:

- ✓ verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- ✓ qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

➤ **Aumento dei controlli**

L'art. 12 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i., prevede che qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di una particolare misura oppure in una zona, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

Il documento di lavoro della Commissione europea n. DS/2006/24 fornisce i criteri e le indicazioni in merito alle modalità di applicazione.

Sulla base delle istruzioni contenute nel suindicato documento di lavoro, l'OP effettua l'analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l'anno in corso e ad aumentare la quota percentuale degli agricoltori da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

12.3 Controlli sulle superfici e sulla condizionalità

Gli art. 7 e 10 del regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i. della Commissione, dispongono che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (I° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Per le domande relative alle misure pluriennali dei PSR 2000-2006, per le quali vige l'obbligo del solo rispetto della buona pratica agricola normale (BPAn), a norma del regolamento (CE) n. 1257/99 e s.m.i e del Reg. CE n. 817/04, continua ad applicarsi tale baseline (BPAn), salvo il disposto di cui all'articolo 11 del regolamento n. 1320/2006 e s.m.i. in caso di trasformazione dell'impegno o di azioni specifiche, nel qual caso si applicano le nuove regole di condizionalità vigenti dal 1° gennaio 2007.

Il controllo sul rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (baseline) riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali sarà verificato in riferimento alle superfici e/o alle unità di bestiame interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto ove necessario della situazione complessiva dell'azienda.

Si rimanda all'art. 19 paragrafo 2 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.


Il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011, disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE 73/2009 e s.m.i..

12.4 . Esclusioni dal pagamento per situazioni irregolari previste dal par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- ✓ non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con l'acquisizione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
- ✓ non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di

AV



latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;

- ✓ non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane e AGEA, nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- ✓ non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane e AGEA;

Inoltre non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- ✓ abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- ✓ siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari: la concessione dell'agevolazione resta sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n. + 2).

Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

13. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI

13.1 Al Programma regionale pluriennale Reg. CE 2078/92 (adottato con DGR n. 516-41385 del 30/11/1994), si applicano:

- ✓ Istruzioni operative allegate alla D.G.R. n. 347-42272 del 29/12/1994;
- ✓ il D.M. n. 159 del 27 marzo 1998, in tema di controlli e decadenze;
- ✓ la D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 per quanto riguarda le penalità previste a seguito di inosservanza degli impegni;
- ✓ il D.M. n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. in tema di riduzioni ed esclusioni, con particolare riferimento all'art. 26 Norme di rinvio.

13.2 Programmazione 2000-2006

Esito superfici domande di pagamento.

AV



La base di calcolo dell'aiuto previsto per le misure a superficie è fissata a norma degli artt. 70, 71 e 72 del regolamento (CE) n. 817/2004.

Esito animali domande di pagamento.

L'art 70 del Reg. CE 817/2004 prevede che al sostegno concesso in base al patrimonio zootecnico si applicano gli art. 36, 38 e 40 del Reg. CE 2419/2001 (ora art. 63, 65, 66 e 75 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.).

Se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.


Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- ✓ un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- ✓ se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema, si applica l'articolo 21 Reg. CE 1122/2009 e s.m.i..

La percentuale di scostamento è determinata dal numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.

AN



ESITO AZIENDALE ANIMALI			ESITO PER CAPI BOVINI		
Esito	% Scostamento	Effetto	Esito	% Scostamento	Effetto
In concordanza	0% - 50%	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per bovini.	In tolleranza	[fino a 3 animali con irregolarità]	Importo da calcolare in base agli animali accertati (articolo 65 par. 1 reg. Ce n. 1122/2009 e s.m.i.)
			In tolleranza	[> a 3 animali con irregolarità e con scostamento fino al 10%]	Importo da calcolare in base all'articolo 65 par. 2, lettera a) del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i..
			In tolleranza	[> a 3 animali con irregolarità e con scostamento >del 10% fino al 20%]	Importo da calcolare in base all'articolo 65 par. 2, lettera b) del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i..
			Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento in base all'articolo 65 par. 2, II comma del reg. Ce n. 1122/2009 e s.m.i.)
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50%	<p>Articolo 65 par. 2 terzo comma del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i. Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 50 %, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3 Reg. CE 1122/2009. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.</p>			

AV

[Handwritten signature]

ESITO AZIENDALE ANIMALI			ESITO PER CAPI OVINI E CAPRINI art. 66 del Reg. CE 1122/2009		
Esito	% Scostamento	Effetto	Esito	% Scostamento	Effetto
In concordanza	0% - 50%	Verifica dell'importo da erogare in relazione all'esito per ovini e caprini.	In tolleranza	con scostamento fino al 10%]	Importo da calcolare in base all'articolo 65 par. 2, lettera a) del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i..
			In tolleranza	con scostamento >del 10% fino al 20%]	Importo da calcolare in base all'articolo 65 par. 2, lettera b) del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i..
			Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento in base all'articolo 65 par. 2, II comma del reg. Ce n. 1122/2009 e s.m.i.)
Fuori tolleranza assoluta	Oltre 50%	<p>Articolo 65 par. 2 terzo comma del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i. Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 50 %, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3 Reg. CE 1122/2009. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.</p>			

13.3 Programmazione 2007-2013

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 16, e 17 del regolamento. (UE) n. 65/2011 e s.m.i..

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superfici e per le misure ad animale.

13.3.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 16 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. – Misure connesse alla Superficie

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.


Se è stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto/pagamento è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le superfici agricole e la differenza tra la superficie agricola totale dichiarata nella domanda di pagamento e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo degli aiuti per le misure connesse alle superfici a lui spettanti per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione (art. 16 paragrafo 1 del Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i.). Tale disposizione non si applica nel caso in cui tutte le superfici agricole interessate siano state dichiarate alle autorità competenti nel quadro:

- ✓ del sistema integrato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i., oppure
- ✓ di altri sistemi amministrativi e di controllo che garantiscono la compatibilità con il sistema integrato in conformità all'articolo 26 di detto regolamento.

Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata in domanda per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 16 paragrafo 3 del Reg. UE 65 del 2011). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

AV



Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle per le quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Art. 16 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concondanza	(0% - 3%) E al ,massimo 2Ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 16 par. 3 Reg. UE n. 65/2011 e s.m.i.)
In tolleranza	(0% - 3%) e > 2Ha oppure (>3%- <=20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 16 par. 5 Reg. UE 65/2011 e s.m.i.)
Fuori Tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 16 par. 5, comma 2 del Reg. UE n. 65/2011 e s.m.i.)
Fuori Tolleranza Assoluta	Oltre il 50%	Il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata (art. 16 par. 5 comma tre e par 7 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.). Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (1). Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Determinazione della percentuale di difformità:

Percentuale di difformità riscontrata = $(SD - SA)/SA \cdot 100$

SD = Superficie dichiarata dal richiedente;

SA = Superficie accertata a controllo;

L'art. 16 Reg. UE 65/2011 e s.m.i. prevede che se la differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata, è imputabile a dichiarazioni eccessive intenzionali e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo comma per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario viene escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

13.3.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 17 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. – Misure connesse agli animali.

Per quanto riguarda il controllo sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i..

La base di calcolo dell'aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell'art. 17 del reg. UE 65/2011 e s.m.i..

Per i casi in cui è stabilito un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di pagamento è ridotto al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.

Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello dichiarato nella domanda di pagamento.

Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.

Un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

Inoltre, se un solo bovino dell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del

passaporto degli animali, della banca dato o con altri mezzi previsti dal Reg. CE n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio e purchè l'allevatore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco.

Un ovino o un caprino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato accertato, purchè l'animale possa ancora essere identificato mediante un primo mezzo di identificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio e purchè siano soddisfatte tutte le altre prescrizioni del sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Se l'agricoltore non ha informato le autorità competenti che gli animali sono stati trasferiti verso un altro luogo nel periodo di detenzione, gli animali in questione sono considerati facenti parte degli animali accertati se sono immediatamente localizzati nell'impresa durante il controllo in loco.

In caso di irregolarità riguardanti dati inesatti iscritti nel registro dei bovini o nei passaporti degli animali, i bovini in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non facenti parte degli animali accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema, si applica l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento UE 65/2011 e s.m.i..

Gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità in base all'art. 16 del Reg. CE 1122/2009 e s.m.i.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI (ai fini dell'art. 17 Reg. UE 65/2011 e s.m.i. i capi bovini, ovini e caprini sono trattati separatamente)		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	al Massimo 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 17 par. 2 terzo comma del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.: riduzione pari alla percentuale determinata ai sensi dell'art 17 par.6 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. La percentuale si calcola prendendo il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il

AV

		periodo di erogazione del premio in questione.
In tolleranza	[0%-<=10%] e > 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art 17 par. 5 lett. a del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.: riduzione di una percentuale da determinare a norma del par. 6 art. 17 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.. La percentuale si calcola prendendo il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.
In tolleranza	>10% fino al 20% e > 3 animali	Importo totale dell'aiuto calcolato in base all'art. 17 par. 5 lett. b del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.: riduzione pari a due volte la percentuale determinata ai sensi dell'art. 17 par. 6 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.. La percentuale si calcola prendendo il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'art 17 par.5 terzo comma del Reg. UE 65/2011 e s.m.i..
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Se la percentuale è superiore al 50 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità del paragrafo 2, terzo comma art. 17 Reg. UE 65/2011 e s.m.i.. L'importo risultante dall'esclusione è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione.

L'art. 17 par. 7 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. riporta che nessun aiuto è concesso per la misura in questione se la differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato, è imputabile a irregolarità commesse deliberatamente.

Inoltre, quando la percentuale accertata è superiore al 20 %, il beneficiario è escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato. L'importo risultante dall'esclusione è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

AV

[Handwritten signature]

13.3.3 Dichiarazione difformi in misure connesse ad animali diversi da bovini, ovini e caprini

L'art. 17 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. riporta che ai fini e per gli effetti dell'art. 17 paragrafo 1 comma 2 del Reg. UE n. 65/2011 e s.m.i., eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di seguito riportata;

Specie animali	UBA per capo
Altri suini	0,3
Altro pollame	0,03
Cunicoli	0,02

Per gli animali non elencati nella tabella sopra riportata si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalla Regione e Province Autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e nelle relative disposizioni attuative.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 17 del Reg. UE n. 65 del 2011 e s.m.i., si applicano, immutate, le percentuali di riduzione ed esclusione previste dal titolo IV capo II sezione II del Reg. CE. N. 1122/09 e s.m.i..

13.4 Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 18 del reg. UE 65/2011 e s.m.i..

L'art. 18 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. prevede, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diverso da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, che l'aiuto venga ridotto o rifiutato.

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., stabilisce modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale.

Il sopraccitato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. stabilisce che le Regioni e Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), tra l'altro, sentito l'Organismo pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati, individuano con propri provvedimenti, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale, le fattispecie di violazioni di impegni.

La Regione Piemonte con la D.G.R. n. 80-9406 del 01/08/2008 (e relativo allegato) ha stabilito i criteri generali per l'applicazione del menzionato Decreto ministeriale al Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e ha demandato a successivi atti l'individuazione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni riguardanti le misure di sviluppo rurale.

La suddetta D.G.R. è stata modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20/10/2008 e abrogata dalla D.G.R. n. 28-4503 del 27 giugno 2012.

L'Autorità di Gestione ha definito gli impegni, le violazioni e le relative riduzioni ed esclusioni adottando i seguenti provvedimenti:

- ✓ D.G.R. n. 14-784 dell'11/10/2010 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2;
- D.D. n. 1162 del 24 dicembre 2008 Azioni 214.1-214.2-214.8/1;
- D.D. n. 1380 del 29 dicembre 2009 Azioni 214.3/1-214.3/2-214.4-214.6/1-214.9;
- D.D. n. 1228 del 4/11/2010 – modificazioni ed integrazioni al sistema di riduzioni ed esclusioni dai pagamenti di cui alla D.D. n. 1380 del 29/12/2009 per mancato rispetto degli impegni tecnici: azioni 214.6.1 e 214.6.2;
- D.D. n. 1675 del 30/12/2010 - OGGETTO: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006.
- D.D. N. 1461 del 30 Dicembre 2011 – PSR 2007-2013 Misura 214 (pagamenti agro ambientali). D.G.R. n. 80-9406 del 01 agosto 2008 e s.m.i. Modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24 Dicembre 2008, n. 1380 del 29 Dicembre

2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30 Dicembre 2010, in riferimento alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di violazioni di impegni agro ambientali;

PSR 2000-2006

L'art. 26 - "norme di rinvio" - del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 (Ex art. 16 del D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008) riporta che alle violazioni di misure agroambientali o di imboscamento dei terreni agricoli relative a pagamenti ammessi o a domande ammesse prima del 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) 1257/99 continuano ad applicarsi:

- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 1998, n. 159, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 - Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga.
- ✓ le corrispondenti norme applicative regionali.

Tali disposizioni non si applicano nei casi in cui siano previste, per impegni pluriennali, specifiche clausole di adeguamento alle nuove disposizioni disciplinate dal regolamento (CE) 1698/05 o nel caso in cui l'applicazione del presente decreto (D.M. 30125 del 22 dicembre 2009) risulti più favorevole al beneficiario.

Si riportano le norme applicative regionali afferenti alla vecchia Programmazione (PSR 2000-2006) per le Misure presenti per la campagna 2009.

- Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 152 del 21 luglio 2004 Misura F Azioni F1-F2-F3-F4-F6-F7-F9;
- Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 90 del 1 giugno 2005 Azioni F1 ed F2: classificazione inadempienze e sanzioni riguardanti la verifica delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci - Azione F7: modificazioni verbale di controllo allegato alla D. D. n. 152 del 21/7/2004;
- Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 279 del 21/11/2005 Applicazione delle norme di buona pratica agricola - Classificazione delle inadempienze / e

relative riduzioni di premio - Modificazione della Determinazione Dirigenziale n. 152 del 21 luglio 2004;

- D.G.R. n. 7-25585 del 7/10/1998 – Programma agro ambientale Regionale di attuazione del Reg. (CEE) 2078/92: adeguamenti al Decreto Ministeriale n. 159 del 27/3/98.
- Determinazione Dirigenziale n. 197 del 29 luglio 1999 – modalità applicative del D.M. N. 159/98 e della D.G.R. n. 7-25585 del 07/10/1998 – schede relative all'esecuzione dei controlli in loco per la verifica degli adempimenti degli agricoltori.
- D.D. n. 1675 del 30/12/2010 - OGGETTO: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006.

14. CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. qualora vengano applicate diverse riduzioni, si procede secondo il seguente ordine:

1. in conformità con l'articolo 16, paragrafi 5 e 6, e con l'articolo 17, paragrafi 4 e 5, del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. (scostamenti afferenti alla superficie e agli animali);
2. conformemente all'articolo 18 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.;
3. per la presentazione tardiva di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. (presentazione tardiva delle domande);
4. a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.;
5. conformemente all'articolo 21 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i.;
6. a norma dell'articolo 16, paragrafo 7 e dell'articolo 17, paragrafo 8, del Reg. UE 65/2011 e s.m.i..

AV

[Handwritten signature]

15. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti. Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Le Province e le Comunità Montane comunicano ai beneficiari l'Autorità competente a ricevere ricorso contro i provvedimenti da esse emanati.

Pertanto avverso i provvedimenti di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione competente sono esperibili:

- a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

a tutela delle posizioni di diritto soggettivo ricorso innanzi al Giudice Ordinario

16 ALLEGATO N. 1

ENTE DELEGATO		Indirizzo	CAP	Comune	prov.
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13900	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	C.so Cavalotti, 31	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra, 7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	VERBANO CUSIO OSSOLA	Via dell'industria, 25	28924	VERBANIA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	TERRE DEL GIAROLO	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO	Via Roma 20	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA - VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALBI BIELLESI	Via Bassetti, 1	13866	CASAPINTA	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Gallari, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI DEL MONVISO	Via S. Croce, 4	12034	PAESANA	CN
Comunità Montana	VALLE GRANA E MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE	Case Rosse, 1 Loc. S. Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	DELLE ALPI DEL MARE	Piazza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	DUE LAGHI, CUSIO-MOTTARONE E VAL STRONA	Via DE Angeli 35/A -	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE	Frazione Fè, 2	10070	CERES	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLI ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO

AV

47

22

Montana						
Comunità Montana	VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	Via Provinciale, 10	10010	ALICE SUPERIORE	TO	
Comunità Montana	DEL PINEROLESE	Via Roma, 22	10063	PEROSA ARGENTINA	TO	
Comunità Montana	DELLE VALLI DELL'OSSOLA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VCO	
Comunità Montana	DEL VERBANO	Via per Unchio 13	28814	CAMBIASCA	VB	
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO	VC	

9/6

